

Legge 3 giugno 1975 n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (riportata parzialmente)

Art. 1

Lavoratori dipendenti

A decorrere dall'1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia é elevato alla misura di L. 55.950.

A decorrere dalla stessa data l'importo mensile delle pensioni di cui al comma precedente comprese, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 42.950 e L. 100.000, al netto degli assegni familiari, é aumentato di lire 13.000.

Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonché le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

Negli aumenti di cui ai precedenti commi sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, numero 153.

Art. 2

Lavoratori autonomi

A decorrere dall'1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, é elevato a L. 47.800.

A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a carico delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 34.800 e L. 10.000, al netto delle maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di L. 13.000.

Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonché le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

Negli aumenti di cui sopra sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A decorrere dall'1 gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i criteri di automaticità di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 3

Titolari di pensione sociale

A decorrere dall'1 gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, é elevato a L. 38.850. L'importo predetto é comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento

derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1960, n. 153.

I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, numero 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati dall'1 gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

Art. 7

Estensione della perequazione automatica alle pensione ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili nonché dei sordomuti

A decorrere dall'1 gennaio 1976 ai titolari delle pensioni ed assegni previsti nei precedenti artt. 4, 5 e 6 si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19, della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma del predetto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. I limiti di reddito di cui agli artt. 6 e 8, secondo comma, e 10 sono aumentati, a decorrere dall'1 gennaio 1975, da lire 1.320.000 a lire 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

Art. 8

Periodo di riferimento per le variazioni dell'indice del costo della vita

Con effetto dall'1 gennaio 1976 il secondo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente: "Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento".

Per la determinazione della misura percentuale di aumento da applicare agli importi delle pensioni con effetto dall'1 gennaio 1976 il confronto di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo di cui al comma precedente è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'1973 al luglio 1974.

Art. 9

Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzione degli operai dell'industria

L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'articolo 1, con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno, è aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

In sede di prima applicazione e con effetto dall'1 gennaio 1976, il confronto é effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale é applicato all'importo di L. 52.550.

A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma é accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 10

Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

A decorrere dall'1 gennaio 1976 e con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita é determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale é stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto é effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.

Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni.

Il valore unitario di ciascun punto é stabilito nella seguente misura: a decorrere dall'1 gennaio 1976: per i punti accertati per il periodo agosto-ottobre 1974: L. 400; per i punti accertati per il periodo novembre 1974-luglio 1975: L. 1.008; a decorrere dall'1 gennaio 1977: L. 1.260; a decorrere dall'1 gennaio 1978: L. 1.512; a decorrere dall'1 gennaio 1979: L. 1.714; a decorrere dall'1 gennaio 1980: L. 1.910.

Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al trattamento minimo, per le quali restano valide le norme dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

Art. 11

Nuove aliquote dei contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari

Con decorrenza del periodo di paga in corso alla data dell'1 giugno 1975 le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate: 1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento; 2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento; 3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento; 4) dal 5 per cento al 4,30 per cento; 5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.

Art. 12

Finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data dell'1 giugno 1975, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono rispettivamente elevate dal 20,10 al 21,50 per cento, di cui il 14,70 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 7,10 al 7,80 per cento, di cui il 5,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data dell'1 gennaio 1976, l'aliquota contributiva dal 21,50 per cento, indicata al precedente comma, è aumentata al 23,50 per cento, di cui il 16,35 per cento a carico dei datori di lavoro.

A decorrere dal periodo di paga in corso alle date dell'1 gennaio 1976 e dell'1 gennaio 1977, l'aliquota contributiva del settore agricolo è elevata rispettivamente al 9,80 per cento, di cui il 6,80 per cento a carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro.

Le misure dei contributi a percentuale dovute per il finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1420, sono rispettivamente elevate: con decorrenza di cui al primo comma, al 17,10 per cento, di cui l'11,75 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 16,35 per cento, di cui l'11,25 per cento a carico dei datori di lavoro; con decorrenza di cui al secondo comma, al 19,10 per cento, di cui il 13,40 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 18,35 per cento, di cui il 12,90 per cento a carico dei datori di lavoro.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420. Con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo l'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 2 del decreto legge 2 febbraio 1960, n. 54, è stabilita nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione.

Il contributo integrativo dovuto per i salariati fissi e i giornalieri di campagna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853, è stabilito, con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo, nella misura dello 0,25 per cento della retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 1976 ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di cui al Dpr 31 dicembre 1971, n. 1432.